



**COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA**

**REGOLAMENTO PER LE FORME DI UTILIZZO E PER  
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI  
SPORTIVI COMUNALI**

**Approvato con Delibera C.C. n. 04 del 08.02.2022**

## INDICE

### TITOTLO I – PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Finalita’

Art. 4 – Forme di concessione

### TITOLO II – DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

Art. 5 – Concessione in uso

Art. 6 – Tipologia attività ammesse

Art. 7 – Richiesta assegnazione spazi

Art. 8 – Limiti della concessione

Art. 9 – Condizioni di utilizzo

Art. 10 – Pulizie delle strutture

Art. 11 – Determinazione tariffe

Art. 12 – Rinuncia

Art. 13 Funzione di controllo — Revoca di autorizzazione d'uso

Art. 14 – Autorizzazione S.I.A.E.

Art. 15 – Pubblicità e sponsorizzazioni

Art. 16 – Sanzioni

### TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 17 – Soggetti concessionari in gestione e criteri di scelta

Art. 18 – Affidamento diretto per impianti con rilevanza sociale legata al contesto territoriale

Art. 19 – Affidamento in gestione a soggetti terzi mediante selezione.

Art. 20 – Requisiti per la partecipazione alle procedure per l’affidamento in gestione degli impianti

Art. 21 – Criteri generali per l’affidamento in gestione a soggetti terzi mediante selezione

Art. 22 – Modalita’ particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi.

Art. 23 – Regolazione dei rapporti tra amministrazione e soggetto gestore dell’impianto sportivo.

Art. 24 – Consegna dell’impianto

Art. 25 – Tariffe ed altri introiti

Art. 26 – Durata della concessione

Art. 27 – Verifiche e controlli

Art. 28 – Manutenzioni ordinarie e straordinarie -utenze

Art. 29 – Responsabilita’ del concessionario – garanzie

Art. 30 – Subconcessione della gestione e subconcessione in uso.

Art. 31 – Decadenza e revoca

Art. 32 – Disposizioni transitorie e finali

## **TITOTLO I – PRINCIPI GENERALI**

### **Art.1 Oggetto**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi secondo la normativa vigente.
2. Sono impianti sportivi di proprietà comunale ed appartengono al patrimonio indisponibile gli immobili che risultano nell'elenco depositato presso i competenti uffici del Comune.

### **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "Amministrazione", il Comune di Giano dell'Umbria;
- b) per "impianto sportivo", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà comunale ovvero acquisito in uso da terzi;
- c) per "attività sportiva", la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo;
- d) per "forme di utilizzo" e "forme di gestione", rispettivamente, le modalità con le quali si concede l'utilizzo di un impianto sportivo o se ne concede la gestione a terzi;
- e) per "concessione in gestione", il rapporto nel quale a favore del concessionario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano, in tutto o in parte, i rischi di gestione del servizio;
- g) per "concessione in uso", il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso temporaneo e limitato nel tempo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività in esso previste, senza che ne venga attribuita anche la gestione;

### **Art. 3 – Finalita'**

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale e quelli acquisiti in uso da terzi, sono destinati ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse presenti nel territorio volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
2. L'uso pubblico degli impianti sportivi compresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
3. La gestione degli impianti sportivi comunali e di quelli acquisiti in uso da terzi, è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva. Sono da considerarsi di rilevante interesse pubblico le seguenti finalità specifiche:
  - a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica e delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
  - b) la valorizzazione di tutte le forme associative, in particolare quelle sportive operanti nel territorio comunale;
  - c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dalla Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali: le associazioni e società sportive dilettantistiche, che

sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi “partecipata al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero”;

d) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell’Amministrazione.

#### **Art. 4 – Forme di concessione**

1. Gli impianti sportivi del Comune di Giano dell’Umbria, possono essere gestiti nelle seguenti forme:

a) direttamente dall’amministrazione, in economia, qualora quest’ultima lo ritenga opportuno ovvero gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;

b) mediante concessione in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, ed associazioni che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;

c) mediante concessione in gestione a soggetti diversi di quelli di cui al punto b) che siano soggetti giuridici in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime;

2. La concessione in gestione prevede che il gestore si faccia carico, in tutto o in parte, del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi. L’Amministrazione può contribuire ai costi della gestione in ragione del rilevante carattere sociale dell’attività svolta dal soggetto gestore.

3. L’Amministrazione può, altresì, prevedere la realizzazione e la successiva gestione di impianti sportivi da parte di qualificati soggetti terzi, anche con configurazione imprenditoriale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 22).

## **TITOLO II – DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO**

#### **Art. 5 – Concessione in uso**

1. Scopo del presente titolo è quello di stabilire le modalità ed i criteri da seguire per la concessione in uso, mediante apposita concessione amministrativa, delle palestre di proprietà del Comune di Giano dell’Umbria in orario extrascolastico. Anche in tale ambito è comunque assicurata la priorità per attività promosse dall’Istituto comprensivo.

2. La gestione in orario extrascolastico delle palestre è di competenza del Comune che la esplica mediante concessione degli spazi a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali ed associazioni radicate sul territorio, con l’obiettivo di conseguire una sempre maggiore diffusione della pratica sportiva e ricreativa a tutti i livelli.

3. Le concessioni di cui al presente titolo, per le palestre di proprietà comunale ad uso scolastico, sono comunque subordinata al parere preventivo obbligatorio ma non vincolante dei rispettivi Consigli di Istituto.

4. Sono fatte salve le eventuali ulteriori norme pattizie contenute in convenzioni già in essere con altri enti pubblici e le ulteriori autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc. previste dalle norme vigenti di competenza di altre autorità.

#### **Art. 6 – Tipologia attività ammesse**

1. Le tipologie di attività consentite nelle palestre comunali in orario extrascolastico sono le seguenti:

- a) attività di avviamento alla pratica sportiva rivolta ad ogni fascia di età con fine prevalentemente di apprendimento dei "fondamentali" di ciascuna disciplina sportiva;
- b) attività sportiva agonistica finalizzata alla partecipazione a gare e competizioni, allenamenti, partite;
- c) attività sportiva occasionale, aggregativa o ludico-motoria proposta da associazioni sportive svolta autonomamente, avente quale finalità principale il benessere psico-fisico e la promozione di sani stili di vita;
- d) attività occasionale o straordinaria per manifestazioni di spettacolo, culturali, sportive, religiose di particolare rilevanza;

#### **Art. 7 – Richiesta assegnazione spazi e procedimento di assegnazione.**

1. La richiesta di concessione in orario extrascolastico delle palestre per attività sportive deve essere rivolta all'Ufficio comunale competente per ogni stagione sportiva entro il 30 giugno di ogni anno mediante l'apposito modulo predisposto dal competente ufficio.

Le domande pervenute oltre detta scadenza verranno vagliate successivamente alla compilazione dei calendari di utilizzo e accolte in quanto compatibili.

2. Nella richiesta deve essere indicato:

- ragione sociale della Società o del Gruppo sportivo;
- nominativo, indirizzo e numero telefonico del Responsabile nei confronti della Società o del Gruppo sportivo;
- il periodo di utilizzo con indicazione degli orari e dei giorni per i quali si richiede la concessione;
- tipo di attività che si intende svolgere;
- numero degli atleti che partecipano all'attività, nel caso si tratti di Società sportiva.

3. Entro il 30 luglio di ogni anno il competente ufficio comunale provvederà all'esame delle domande pervenute al fine di assegnare gli spazi richiesti.

Costituiscono a tal fine criterio di assegnazione e/o priorità di concessioni i seguenti parametri:

- a) Svolgimento di campionati federali di qualsiasi categoria;
- b) Allenamenti, manifestazioni e tornei da parte di Società ed Associazioni affiliate al CONI e che partecipano ai suddetti campionati;
- c) Società o Gruppi sportivi appartenenti ad altre associazioni;
- d) Richiesta da parte di cittadini o gruppi di cittadini che intendano svolgere, ad uso temporaneo, attività ludico-sportive, nonché –in generale- manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, attività culturali, religiose, spettacoli musicali, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e regolamentare.

Sono stabiliti altresì, ulteriori sotto priorità:

- a) numero di iscritti praticanti;
- b) continuità dell'attività sportiva;
- c) comportamento tenuto dalla Società sportiva nel corso di precedenti concessioni.

Gli uffici incaricati di istruire le istanze di assegnazione d'uso continuativo delle palestre, in presenza di una molteplicità di istanze convergenti sui medesimi periodi temporali o giornate od orari oggetto delle richieste, al fine di snellire i relativi procedimenti, possono far precedere la fase della valutazione comparativa, di cui ai punti precedenti, da una conferenza preliminare tra tutti i soggetti interessati, volta a verificare la possibilità per i soggetti stessi di individuare periodi, giornate ed orari alternativi a quelli che risultano esplicitati nell'istanza.

### **Art.7-bis – Richieste per utilizzo occasionale.**

1. Utilizzazioni occasionali e/o straordinarie anche giornaliere delle palestre quali ad esempio manifestazioni di spettacolo, culturali, sportive, religiose di particolare rilevanza, possono essere autorizzate dal competente ufficio, (previo parere obbligatorio e non vincolante da parte del Consiglio di Istituto se trattasi di palestra di proprietà comunale ad uso scolastico), a condizione che *non* si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.
2. Per le concessioni occasionali o straordinarie le domande redatte mediante l'apposito modulo predisposto dal competente ufficio dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso della palestra, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà e comunque almeno 5 giorni (lavorativi) prima.
3. Le concessione d'uso occasionale e/o straordinaria soggiacciono comunque a tutti i criteri, termini e condizioni previste per le concessioni d'uso annuali.

### **Art. 8 – Limiti della concessione**

1. La concessione non è rilasciata ad associazioni che perseguono fini di lucro ed ha carattere temporaneo in relazione alla durata della stagione sportiva.
2. La concessione scade in ogni caso automaticamente il 30 giugno di ogni anno.
3. L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi. Qualora la società assegnataria ospiti temporaneamente altra società, deve comunicarlo preventivamente al Comune che si riserva la facoltà di negare l'ospitalità.
4. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di utilizzo delle palestre, oggetto del presente regolamento, per attività che possono anche esulare quella sportiva con comunicazione al concessionario almeno 3 giorni prima

### **Art. 9 – Condizioni di utilizzo**

1. Il concessionario, unitamente e personalmente al suo rappresentante, in qualità di custodi del bene per il periodo indicato nella concessione, assumono solidalmente ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso del bene concesso possono derivare allo stesso, nonché a persone o cose di terzi sollevando il Comune di Giano dell'Umbria e l'Istituzione Scolastica da ogni ragione, diritto od azione da parte di terzi, rinunciando altresì a qualunque pretesa per eventuali vizi del bene in oggetto o per il suo mancato o parziale godimento comunque causato.
2. L'accesso degli sportivi e degli utilizzatori delle palestre in orario extrascolastico è subordinato alla presenza di un tecnico o dirigente tesserato o accompagnatore tesserato o responsabile della società tesserato che avrà l'obbligo di firmare l'apposito registro con presa in carico della responsabilità.
3. Particolare cura dovrà essere posta nell'accoglienza e nel rilascio dei minori affidati, così come la loro sorveglianza negli spogliatoi.
4. Le chiavi di ingresso dei locali sono consegnate ad inizio anno al Responsabile del soggetto concessionario e dovranno essere riconsegnate al Comune entro 15 giorni dal termine delle attività, pena la decadenza del diritto ad una nuova assegnazione l'anno successivo ed il pagamento del corrispettivo sino all'effettiva data di restituzione.
5. Il concessionario è responsabile dei beni mobili introdotti e della loro corretta manutenzione.
6. L'uso dei locali deve corrispondere sempre all'attività indicata nell'atto di assegnazione.

7. Il Comune sarà esentato da ogni responsabilità quando nella palestra:

a) vengano danneggiate o rese pericolose attrezzature e strumentazioni sportive in orario scolastico e di ciò non venga data immediata conoscenza agli uffici comunali, nonché alla prima associazione che subentra nell'utilizzo della palestra interessata;

b) nello spazio e tempo d'uso del concessionario vengano lasciati materiali o attrezzature non di pertinenza all'uso sportivo.

8. Eventuali danni causati alle strutture ed attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati all'assegnatario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. Il Comune potrà rivalersi nei confronti delle società anche per eventuale danno d'immagine.

9. In caso di mancata individuazione degli autori del danno, l'onere derivante sarà suddiviso fra tutte le società utilizzatrici dell'impianto nel giorno in cui il danno è stato compiuto. Il ripristino, a carico dell'assegnatario, dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni.

10. Sarà predisposto un registro in ogni palestra con lo scopo di annotare giornalmente le presenze nonché le eventuali anomalie riscontrate.

11. L'assegnatario si assumerà l'onere di ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza nelle ore di concessione, sia rispetto ai propri dipendenti/collaboratori, sia rispetto ai fruitori.

12. L'assegnatario dovrà essere in possesso, anche utilizzando apposite polizze di R.C. stipulate con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle Federazioni, di idonee coperture assicurative al fine di tutelare al meglio gli atleti.

13. Il rilascio della assegnazione è subordinato alla preventiva consegna, da parte dell'assegnatario, di copia della suddetta polizza assicurativa.

14. Al termine dell'attività giornaliera dovranno essere spenti gli interruttori della luce, chiusi gli infissi e tutte le porte di accesso, nonché attivati gli impianti antintrusione; si dovrà altresì verificare che non vi siano fuoriuscite d'acqua (da rubinetti, docce, ecc.). Eventuali anomalie dovranno essere tempestivamente segnalate al Settore Lavori Pubblici e all'Ufficio Sport.

15. A fine gestione, cioè al termine dell'anno sportivo o, comunque, del periodo di concessione in uso, potrà essere svolto un sopralluogo congiunto tra Comune (Ufficio tecnico e Ufficio Sport), Istituzioni Scolastiche e società sportive come constatazione dello stato della palestra e delle attrezzature scolastiche.

16. In palestra:

- è obbligatorio per tutti (atleti, arbitri ed accompagnatori) l'uso di idonee scarpette da ginnastica;
- è fatto divieto assoluto di praticare attività sportive incompatibili con la struttura o per le quali la struttura non è adeguatamente equipaggiata e l'uso improprio delle attrezzature;
- è proibito accedere ai locali non di pertinenza della palestra, manomettere interruttori, prese, microfoni o altre attrezzature del Comune o della scuola senza autorizzazione del personale addetto, fumare nei locali e nella palestra, provocare combustioni o diffondere nell'ambiente sostanze tossiche o irritanti, modificare od ostacolare i percorsi di accesso o di uscita dei beni concessi.

In ultimo si fa divieto di:

- scattare foto e di filmare all'interno la struttura della palestra con diffusione a terzi senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Dirigente scolastico e del Settore Sport;
- consentire l'ingresso durante gli allenamenti a personale estraneo.

#### **Art. 10 – Pulizie delle strutture**

1. La pulizia di tutti i locali, degli impianti e delle pertinenze eventualmente utilizzate (corridoi, servizi igienici, spogliatoi), nonché il riordino e la messa a punto delle attrezzature è a carico dei concessionari che ne assumono l'onere a propria cura e spese per ogni periodo di utilizzo.

2. Per garantire l'uso continuativo di più soggetti concessionari nel medesimo giorno, previo accordo privato tra gli utilizzatori, è possibile provvedere ad effettuare le operazioni di pulizia al termine della giornata, rispondendo in solido della mancata pulizia dei locali.

Tutti gli spazi utilizzati dovranno comunque essere scrupolosamente puliti e pronti all'uso scolastico per il giorno successivo.

3. Le associazioni ed i gruppi concessionari dovranno presentare, al momento della consegna della palestra, il protocollo per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed il nominativo del responsabile individuato per il regolare svolgimento delle operazioni di disinfezione degli spazi e delle attrezzature utilizzate.

4. Il mancato rispetto del presente articolo determinerà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 16 nonché, in caso di reiterate mancanze, la revoca della concessione.

5. L'onere di provvedere alla pulizia degli spazi al termine del loro utilizzo scolastico resta a carico dell'istituzione scolastica.

#### **Art. 11 – Determinazione tariffe**

1. L'utilizzo della palestra, sia occasionale che continuativo, comporta il pagamento delle tariffe annualmente adottate dall'Amministrazione Comunale con specifico atto deliberativo della Giunta Comunale.

2. Per le concessioni annuali, prima dell'inizio della stagione sportiva, dovrà essere depositata presso l'ufficio competente copia di polizza assicurativa per RCT e danni di qualunque specie a persone e cose compreso il patrimonio del concedente con massimale di almeno euro 500.000,00.

#### **Art. 12 – Rinuncia**

1. In caso di rinuncia all'utilizzazione della palestra scolastica, gli assegnatari dovranno darne formale comunicazione scritta all'Ufficio Sport.

2. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

3. In caso di rinuncia gli spazi disponibili saranno assegnati alle richieste inevase.

#### **Art. 13 Funzione di controllo — Revoca di autorizzazione d'uso**

1. L'Amministrazione Comunale effettuerà il controllo sull'effettivo utilizzo degli impianti, anche mediante apposita Commissione, vigilando sul rispetto di quanto dichiarato nella richiesta di assegnazione e sul rispetto degli impegni assunti in base al presente regolamento.

2. L'assegnazione dello spazio potrà essere revocata dall'amministrazione comunale qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) utilizzo degli spazi assegnanti senza preavviso o utilizzo difforme rispetto a quanto dichiarato nella richiesta iniziale;

b) gravi atti di danneggiamento alle strutture e alle attrezzature;

c) mancata pulizia/igienizzazione dei locali.



#### **Art. 14 – Autorizzazione S.I.A.E.**

1. Le Società Sportive che diffondano musica attraverso apparecchiature di riproduzione del suono durante le proprie attività, sono tenute a regolarizzare i rapporti con la S.I.A.E. (Società degli Autori ed Editori) secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

#### **Art. 15 – Pubblicità e sponsorizzazioni**

1. Per l'esposizione di striscioni e cartelloni e per l'affissione temporanea o permanente di manifesti o altro mezzo pubblicitario l'organizzatore e/o il concessionario deve richiedere ed ottenere dal Comune di Giano dell'Umbria apposita autorizzazione scritta.

2. Le dimensioni, gli spazi e le relative tariffe saranno definiti annualmente della Giunta Comunale.

3. Le operazioni di disinstallazione devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività dandone comunicazione all'Ufficio Sport e, se trattasi di palestra scolastica, all'Istituzione scolastica.

#### **Art. 16 – Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal codice penale o altre leggi e/o regolamenti, saranno accertate e punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa minima di euro 25,00 e sanzione massima di euro 500,00.

2. Per quanto concerne l'erogazione e l'applicazione delle sanzioni si rinvia a quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689.

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

#### **Art. 17 – Soggetti concessionari in gestione e criteri di scelta**

1. Qualora l'Amministrazione non intenda gestire direttamente in economia gli impianti sportivi comunali, ne affida la gestione, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a federazioni sportive nazionali ed associazioni radicate sul territorio comunale.

2. Nell'ambito delle procedure per l'individuazione del concessionario di impianti sportivi, i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

#### **Art. 18 – Affidamento diretto per impianti con rilevanza sociale legata al contesto territoriale (L.R. Umbria n.5/2007).**

1. L'Amministrazione affida direttamente la gestione di impianti che abbiano rilevanza sociale (senza rilevanza economica) legata al contesto territoriale, ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1 qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) quando sul territorio del Comune di Giano dell'Umbria sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
- b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;

2. Può, altresì, essere consentito l'affidamento diretto:

- a) in casi di particolari urgenze, adeguatamente documentate, per periodi limitati, nelle more di espletamento delle procedure selettive;
- b) in caso di delocalizzazione di strutture, chiuse o in ristrutturazione, allo stesso gestore e con le stesse modalità convenzionali, se e in quanto congrue;
- c) se l'affidatario realizzi direttamente la struttura sportiva, previa approvazione dell'Amministrazione, come previsto dall'art.22.

3. L'Amministrazione valuta la rilevanza sociale dell'impianto, tenendo conto delle potenzialità attrattive della struttura per le attività sportive tipiche e per eventuali attività aggregative, culturali, socioeducative e sociali ulteriori.

4. L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione in base al precedente comma 1, esplicita le motivazioni che inducono l'Amministrazione ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla medesima disposizione.

#### **Art. 19 – Affidamento in gestione a soggetti terzi mediante selezione.**

1. L'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all'art. 17 quando debba procedere all'affidamento in gestione di impianti sportivi non gestiti direttamente dall'Amministrazione o ricompresi fra quelli di cui all'art. 18.

2. In caso di esito infruttuoso della procedura di selezione di cui al comma 1, la gestione potrà essere affidata a soggetti diversi tra quelli indicati all'art. 17, nel rispetto di quanto previsto al comma successivo.

3. La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata, di norma, con una procedura che rispetti i principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e coordinata con i regolamenti e le leggi vigenti.

#### **Art. 20 – Requisiti per la partecipazione alle procedure per l'affidamento in gestione degli impianti**

1. L'Amministrazione, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, individua in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2. In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare:

- a) di non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con l'Amministrazione, al momento della presentazione dell'istanza;
- b) di non aver ricevuto diffide da parte dell'Amministrazione, per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere.

3. La determinazione dei requisiti di cui ai precedenti commi è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.

#### **Art. 21 – Criteri generali per l'affidamento in gestione a soggetti terzi mediante selezione**

1. L'Amministrazione affida in gestione gli impianti sportivi comunali a soggetti terzi mediante selezione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) ottimizzazione della gestione sportiva degli impianti, con particolare riguardo al temperamento delle esigenze dei vari soggetti fruitori, alla compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto da affidare in gestione e all'organizzazione di attività a favore dei bambini, giovani, anziani e diversamente abili;
- b) potenzialità organizzative e gestionali relative alle attività realizzabili per l'ottimale gestione dell'impianto, con particolare attenzione per la qualificazione professionale degli operatori sportivi;
- c) potenzialità di valorizzazione sociale e sportiva degli impianti, sia in relazione ad eventi di portata differenziata sia in ordine al contesto di riferimento della proiezione di attività degli impianti, con attenzione per quello locale;
- d) miglioramento funzionale degli impianti, anche mediante investimenti specifici, ed ottimizzazione delle attività manutentive;
- e) potenzialità e compatibilità con le attività tipiche (sportive e complementari) delle attività ulteriori, anche ricreative e sociali, realizzabili dal concessionario presso l'impianto;
- f) convenienza economica per l'ente comunale della proposta gestionale;
- g) esperienze precedenti nella gestione di impianti sportivi;

2. Per ogni procedura di selezione finalizzata all'affidamento in gestione di impianti sportivi l'Amministrazione può predisporre ulteriori criteri, integrativi e specificativi di quelli di cui al comma 1.

3. Le offerte dei soggetti partecipanti dovranno essere rese esplicite mediante appositi progetti, quali in particolare:

- a) il piano gestionale dell'impianto, con riferimento alle attività sportive tipiche, a quelle manutentive, a quelle organizzative ed a quelle complementari: quadro organizzativo-prestazionale;
- b) il relativo piano economico, comprensivo dei quadri di riferimento delle entrate e delle uscite preventivabili;
- c) l'ammontare dell'eventuale corrispettivo parziale per la gestione, riferito alle attività che soddisfano le esigenze essenziali della comunità locale;
- d) la programmazione degli eventuali interventi di investimento relativi all'impianto oggetto della concessione.

4. Per assicurare la massima pubblicità alla procedura di selezione di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione rende nota la propria volontà di affidare la gestione degli impianti sportivi anche mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione innovativi.

#### **Art. 22 – Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi.**

1. L'Amministrazione può far ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie di questi ultimi, di impianti sportivi e per la successiva gestione affidata agli stessi. Tali procedure sono in particolare:

- a) le procedure di finanza di progetto (project financing);
- b) le procedure di concessione di costruzione e gestione;
- c) altre procedure previste dalla normativa vigente volte a favorire il partenariato pubblico-privato.

#### **Art. 23 – Regolazione dei rapporti tra amministrazione e soggetto gestore dell'impianto sportivo.**

1. Il rapporto tra l'Amministrazione e il concessionario in gestione dell'impianto sportivo è regolato da apposita convenzione, i cui elementi essenziali, oltre a quelli normalmente previsti per i contratti, sono in particolare:

- la durata della concessione;
- gli oneri a carico del gestore (Tutte le utenze sono di norma a carico del Gestore, salvo situazioni di utilizzo promiscuo dell'impianto, che verranno valutate dall'Amministrazione);
- gli oneri a carico del Comune;
- modalità di controllo da parte dell'Ente proprietario;
- modalità di recesso dal contratto sia per quanto riguarda il Comune che il soggetto gestore dell'impianto;
- il quadro delle responsabilità e delle garanzie connesse alle attività di gestione degli impianti.

2. La convenzione di cui al comma 1, può inoltre prevedere:

- la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte del concessionario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, che è comunque da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione medesima;
- la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente e per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.

#### **Art. 24 – Consegna dell'impianto**

1. Al momento della consegna dell'impianto l'Amministrazione provvederà alla redazione, in contraddittorio con il soggetto gestore, del verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### **Art. 25 – Tariffe ed altri introiti**

1. Le entrate derivanti dalla applicazione delle tariffe nei confronti dei fruitori degli impianti sono a favore del concessionario. La determinazione delle tariffe e le successive variazioni sono stabilite, di norma, annualmente dall'Amministrazione comunale con apposita delibera di Giunta.

2. Al concessionario spettano, inoltre, tutti gli altri introiti derivanti dalla gestione diretta, ed in particolare: gli incassi derivanti dalla vendita di biglietti per lo svolgimento di manifestazioni sportive organizzate dal concessionario, gli introiti derivanti dalla gestione di punti riservati alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelli derivanti dallo sfruttamento pubblicitario degli impianti.

#### **art. 26 – Durata della concessione**

1. La durata della concessione è disciplinata dalle convenzioni in relazione alle problematiche dei singoli impianti e modalità gestionali che si intendono attivare.

2. La concessione può essere rinnovabile.

#### **art. 27 – Verifiche e controlli**

1. L'Amministrazione si riserva di verificare e controllare in qualsiasi momento, il rispetto delle prescrizioni legislative, regolamentari e di quelle contenute nelle singole convenzioni.

#### **Art. 28 – Manutenzioni ordinarie e straordinarie -utenze**

1. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'impianto sportivo oggetto di concessione sono a carico del concessionario, ivi comprese quelle relative ai manufatti, alle recinzioni e ad ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso.

2. La manutenzione del verde compete egualmente al concessionario, ivi compresa la potatura degli alberi ad alto fusto e di tutte le altre piante poste all'interno dell'area affidata in gestione. Per tali operazioni dovranno essere richieste le necessarie autorizzazioni ai competenti uffici comunali.

3. Sono a carico dell'Amministrazione le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, comprese in particolare quelle di ristrutturazione, ad esclusione di quelle già previste nell'atto di concessione a livello contrattuale o quelle che il concessionario volesse effettuare a proprie spese e che dovranno essere approvate preventivamente dall'Amministrazione.

4. Salvo diversa e motivata pattuizione tra le parti, le utenze dell'impianto oggetto di concessione sono totalmente a carico del concessionario.

#### **Art. 29 – Responsabilita' del concessionario – garanzie**

1. Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.

2. Al termine della gestione si procederà, in contraddittorio con il concessionario, alla ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dell'impianto, avuto riguardo alla situazione esistente al momento della consegna, come risultante dal verbale di consegna.

3. E' fatta salva la normale usura secondo il corretto utilizzo.

4. Il concessionario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati da terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività svolte.

5. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il concessionario è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative. E' inoltre facoltà dell'Amministrazione, in riferimento a particolari concessioni, richiedere il rilascio di adeguata polizza fidejussoria o cauzione.

#### **Art. 30 – Subconcessione della gestione e subconcessione in uso.**

1. E' fatto divieto al concessionario di subconcedere a terzi totalmente o parzialmente la gestione dell'impianto sportivo, pena la revoca immediata della concessione medesima.

3. E' consentita la concessione in uso a soggetti terzi di tutto o parte dell'impianto oggetto della concessione, per un tempo limitato e determinato, comunque inferiore alla durata della concessione medesima, previa autorizzazione dell'Amministrazione e nel rispetto delle norme previste per l'utilizzo degli impianti sportivi del presente regolamento.

#### **Art. 31 – Decadenza e revoca**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed, in particolare, il mancato rispetto delle modalità d'utilizzo previste, nonchè la violazione di ulteriori specifiche disposizioni previste dall'atto di concessione, potrà comportare la decadenza dalla concessione, fermo restando l'obbligo da parte del concessionario della corresponsione delle somme dovute o del risarcimento di eventuali danni, senza possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo o rimborso spese.

2.L'Amministrazione si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione d'uso per ragioni di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

**Art. 32 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso e non sarà comunque applicabile alle concessioni attualmente vigenti.

2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

3. Per le norme non espressamente previste dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.